

19.10.2010

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non commetteremo l'ingenuità di guardare il dito e non la luna, e per questo faremo una valutazione, sia pur sintetica, del provvedimento nel suo complesso, perché il provvedimento nel suo complesso ci dà una cifra, la cifra della riduzione delle tutele, elemento che caratterizza tutti gli interventi in materia di lavoro. Qui, però, c'è qualcosa di più e di diverso: l'attacco al fondamento del diritto del lavoro, come diritto diseguale perché regola un rapporto diseguale, in quanto è differente la forza delle parti dell'accordo.

In sostanza, tutte le tutele vengono considerate alla stregua di ostacoli al libero dispiegarsi delle forze del mercato. A mio avviso questa, alla base di tutto, è la ragione per la quale per la prima volta nella storia repubblicana una legge in materia di lavoro è stata rinviata dal Presidente della Repubblica alle Camere. Un altro record negativo, tutto vostro.

Avremmo potuto cogliere quest'opportunità, onorevoli colleghi, per prendere fino in fino sul serio le indicazioni fornite dal Capo dello Stato, per rispondere ai bisogni di tanti lavoratori che più di altri soffrono oggi questa situazione di crisi: i lavoratori precari, le donne, i giovani, prevalentemente meridionali.

Come ha detto l'onorevole Conte, volontariamente o involontariamente, prima, nell'ambito della dichiarazione che ha reso sulla questione pregiudiziale, sono tanti i lavoratori caduti nella trappola della precarietà insieme alle imprese e all'economia italiana.

Invece non è andata così. Il Ministro Sacconi e la maggioranza di centrodestra non hanno ritenuto utile, anzi ci hanno spiegato che sarebbe superfluo, affrontare questo tema.

Nel documento «Liberare il lavoro per liberare i lavoratori» viene affermato che il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia è stato reso equo, che il Governo ha già fatto tutto, che non c'è più nulla da fare, e che l'obiettivo di rendere il lavoro libero dall'insicurezza è già stato conseguito.

A nostro avviso, non è così. C'è molto da fare a tutela di quei lavoratori che hanno perso l'occupazione, che rischiano di perderla - occupazione precaria o meno che fosse - o più semplicemente che non la trovano. Si tratta prevalentemente di giovani, donne e meridionali che oggi rischiano di perdere una speranza, una speranza in un futuro diverso.

Ritornando all'articolo 31, ricordo che questa norma è stata modificata dalla Camera dei deputati nella scorsa lettura, introducendo il principio in base al quale solo in seguito all'insorgenza della controversia le parti avrebbero potuto decidere di devolvere agli arbitri la risoluzione della questione. Tale formula, equilibrata, seria e coerente con le indicazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, è stata modificata. Essa era l'unica che garantisse davvero la libertà del lavoratore e la volontarietà nell'accesso all'arbitrato, come strumento di risoluzione alternativa delle controversie, e non come strumento unico di risoluzione delle stesse.

Tale norma è stata ulteriormente modificata dal Senato con l'inserimento della facoltà per le parti di devolvere agli arbitri le eventuali controversie nascenti dai rapporti di lavoro. Una norma siffatta non costituisce un'alternativa, ma un modo per porre il lavoratore di fronte alla scelta tra la borsa o la vita, tra la tutela dei propri diritti e il mantenimento dell'occupazione.

I nostri emendamenti - e non sono pochi - sono tutti finalizzati al ripristino dell'effettività della libertà di scelta, in ossequio all'articolo 24 della nostra Costituzione repubblicana (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, l'articolo 32 dal titolo: «Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato» costituisce la riprova di una sorta di accanimento nei confronti dei lavoratori precari che questo provvedimento rappresenta. Esso, infatti, prevede un termine di decadenza breve per l'instaurazione del contenzioso nelle controversie in materia di licenziamento ed estende questo regime caratterizzato dalla brevità del termine assegnato per l'instaurazione del contenzioso ad una serie di fattispecie, a detta del Governo, assimilabili al licenziamento.

In prima battuta, ritengo utile ricordare il fatto che, in sede di audizioni, numerose organizzazioni sindacali (tra cui la CISL, la CGIL e la stessa UIL) rilevarono il fatto che questo regime, esteso anche al caso della inefficacia del licenziamento, fosse incompatibile con un'effettiva tutela del lavoratore. Il caso dell'inefficacia è il caso del licenziamento orale, per fare un esempio, e comunque per tutti quei casi in cui il licenziamento è privo della forma richiesta dalla legge. Nella nuova versione, nella nuova formulazione, la norma parla genericamente di invalidità del licenziamento. L'invalidità può essere tale per ragioni di forma e per ragioni di sostanza. Sostanzialmente - scusate il gioco di parole - la formulazione attuale non risolve il problema che era stato posto dalle organizzazioni sindacali, prevede per tutti i casi di licenziamento indistintamente un termine decadenziale breve incompatibile con la fattispecie del licenziamento orale che più volte è stata sollevata.

Tale regime - che, peraltro, è un regime, lo ripeto, particolarmente negativo per il lavoratore perché viene sottoposto ad un termine decadenziale, una vera e propria tagliola giudiziale - si applica a casi paradossali, ad esempio al caso in cui il licenziamento presupponga la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto. Questa formula, volendola parafrasare, dice in maniera mirabile che il termine di decadenza si applica anche ai licenziamenti (che, in verità, licenziamenti non sono) poiché il lavoratore messo alla porta non è un lavoratore subordinato, o per lo meno così non è stato qualificato all'atto dell'instaurazione del rapporto.

Infine, la norma in questione affronta, a nostro avviso in modo errato o inefficace, una questione che è reale ed è quella dei tempi del giudizio del lavoro, che deve essere celere, altrimenti non è in grado di assicurare le tutele che le parti in causa meriterebbero.

L'unico rimedio davvero efficace in questo ambito è quello che garantisce una durata ragionevole dei processi: una rapida decisione eventualmente attraverso una cognizione sommaria. Nulla a proposito dice il Governo e in questo modo, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 32, si rischia una vera e propria eterogenesi dei fini. Infatti, attraverso l'accoppiata immediata istituzione del procedimento e assenza di misure acceleratorie è altamente probabile che i procedimenti in questione potranno durare ancora di più di quanto già oggi non durino e ciò con buona pace dell'interesse ad una rapida definizione del giudizio. Gli emendamenti da noi proposti sono tutti volti ad evitare questo rischio e ad assicurare un termine congruo per l'esercizio effettivo dell'azione giudiziaria nei casi in cui il lavoratore ritenga di volervi aderire (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).